

I tratti di personalità fanno parte del coniuge già prima del matrimonio: irrilevante dedurli nel processo di separazione ai fini dell'addebito

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 17 luglio 2013 (Pres. Servetti, est. Canali)

SEPARAZIONE – ADDEBITO – TRATTI DI PERSONALITÀ – RILEVANZA – ESCLUSIONE – DOMANDA DI ADDEBITO – RIGETTO

Si definiscono «tratti di personalità» quegli atteggiamento del coniuge che sono quei modi di pensare, agire, conoscere, rapportarsi con il mondo esterno, caratterizzati da una permanente stabilità e che sono sostanzialmente presenti in (quasi) tutte le fasi della vita di una persona, caratterizzandone, appunto, il suo modo di essere (descritti, ad esempio, in termini di: autoritarismo, carenza empatica nei confronti dei figli e della moglie, tendenza al controllo, ambiguità comunicativa, oscillazioni di umore). Tali tratti non solo sono costanti ma, proprio in quanto tali, sono da subito manifesti, palesi, sì che la scelta di vivere con una persona è la scelta di vivere con i suoi tratti di personalità salvo, ovviamente, che essi si modifichino sensibilmente diventando, eccessivamente, rigidi e non più flessibili (sia pure non necessariamente virando in disturbi di personalità ovvero in stati psicotici) finendo per incidere negativamente sulla qualità della vita di coppia rendendola intollerabile. I tratti di personalità, poiché conosciuti dal coniuge prima del matrimonio, non possono essere posti a fondamento di una domanda di addebito, in caso di separazione giudiziale.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex at. 118 disp. att. c.p.c come modificato dal DL 69\2013)

Con ricorso depositato in data 15 Marzo 2012, P, premesso il matrimonio con il A contratto in Milano il1988 iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano anno 1988 nr., in costanza del quale sono nati i figli .. (...1992) e ... (n. ..1996) chiede che il Tribunale dichiari la separazione giudiziale tra i coniugi.

La ricorrente illustrava, ai punti da 4) a 22) del proprio ricorso, la storia matrimoniale con il sig. A, di nazionalità egiziana e fede musulmana, caratterizzata – almeno tra il 1993 ed il 2010 – dalla incapacità del marito di svolgere con proficuo le plurime attività commerciali intraprese, tutte destinate ad un sostanziale fallimento, ed ai dissesti economici conseguenti, ricordando come più volte sono venuti in soccorso – con rilevanti sostegni economici – i propri parenti (padre e fratello).

Detto della casa coniugale acquistata – nell'anno 1993 - con un prestito erogato dal proprio padre, dell'ennesima intrapresa commerciale (società '... con oggetto sociale la ristorazione) e di una non meglio precisata 'corrispondenza' con una donna con la quale il sig. A scambiava,

Riproduzione riservata

telematicamente. scritti dal contenuto *'inequivocabilmente sentimentale'*, (punti 22-24) segnalava (punti 24-28) la ricorrente come, negli ultimi anni, il marito *'da sempre credente ed osservante della religione musulmana'* avesse fatto registrare un *'cambiamento radicale nel proprio stile di vita e delle proprie abitudini religiose, vestendosi con abiti tipici afghani, facendosi crescere la barba, dedicandosi completamente e per gran parte della giornata alla preghiera con l'ascolto di sermoni e preghiere in arabo dal computer di casa, frequentando la moschea e leggendo ossessivamente il Corano sino a discutere con i figli circa il loro stile di vita'* che doveva portare ad un aperto conflitto con i figli ai quali, pure, nel corso del matrimonio era stata lasciata libera scelta religiosa tuttavia accettando la ricorrente l'osservanza di *'...tutti i dettami della religione musulmana sull'alimentazione...'*.

Il conflitto con i figli si manifestava più aspro in un (solo) episodio – in data 4 febbraio 2012 punto 39) - in cui dopo aver opposto a figlio minore .. di non andare dai nonni materni (presso i quali si stavano recando sia la moglie che la sorella ..) alle rimostranze del figlio *'...facendogli segno di stare zitto e profferendo le parole 'sei una merda' lo colpiva con 4 schiaffi, ingenerando una reazione di ... Il sig. A iniziava a schiaffeggiarsi ed a gridare in arabo e gettarsi in terra come in preda a convulsioni ed isterismo...'*

Riferiva la sig.ra P dei tentativi operati – a decorrere dal settembre 2011 – per addivenire ad una separazione consensuale sempre falliti per l'insistenza da parte del sig. A di *'voler essere liquidato dell'immobile destinato a casa coniugale'*. Nessun favorevole esito facevano altresì registrare le cure farmacologiche consigliate dalla psicologa – presso la quale su invito del mediatore familiari il sig. A si era rivolto – per poter – in qualche modo – gestire il suo fin troppo palese stato depressivo.

Chiedeva la ricorrente che fosse dichiarata la separazione tra i coniugi con *'... espressa riserva di (richiesta) di addebito in caso di opposizione...'*, che fossero a lei affidati, in via esclusiva, i figli con conseguente assegnazione della casa coniugale, che fosse posto a carico del marito la somma di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e di 200,00 euro mensili a titolo di contributo al proprio mantenimento.

Con memoria depositata in data 17.7.2012 si costituiva il sig. A il quale, nel respingere ogni accusa di aver voluto imporre la religione musulmana ai propri figli, ricordava come la moglie avesse acconsentito alla celebrazione del matrimonio *'secondo i dettami della religione musulmana in data .. 1988'* cioè un mese dopo la celebrazione, con rito civile, del matrimonio in Italia.

Ammetteva che fossero *'avvenuti episodi spiacevoli nei confronti della moglie ovvero dei figli'* ma riferiva tali momenti ad un *'...quadro più generale di stress personale dovuto anche alle diverse difficoltà in cui è incorso di sig. A durante le sua attività lavorativa...'*.

Poco o nessun conto dava il sig. A alla corrispondenza via mail (di cui reclamava il carattere costituzionalmente garantito di segretezza ed inviolabilità...) con la *'presunta amante'* indicata come una professionista cui si era rivolto al fine di avere assistenza per le sue vicende economiche.

Assumendo una posizione processuale quantomeno singolare, attesa l'inammissibilità delle domande restitutorie dispiegate dalla ricorrente, il sig. A osservava nel suo scritto difensivo *'E' giusto il caso di ricordare che l'impegno nei confronti del suocero è di carattere solo morale, non esistendo alcun documento che provi tale prestito...'*

Chiedeva il resistente che fosse dichiarata la separazione coniugale con affidamento congiunto del figlio minore .. con collocamento presso la madre nell'abitazione coniugale con obbligo per il padre di corrispondere, a titolo di mantenimento, la somma mensile di euro 250,00

All'udienza presidenziale del 17.7.2012 (anticipata su richiesta della ricorrente rispetto a quella originariamente fissata per il 18.10.2012), il sig. A non compariva nominando procuratore speciale nella persona del suo difensore avv. ...; le parti si accordavano per un *affido esclusivo* di .. alla madre con assegnazione alla stessa della casa coniugale e con l'ulteriore accordo che il marito avrebbe lasciato l'abitazione entro trenta giorni; il Presidente Delegato, nel recepire i predetti accordi, rilevando come il sig. A fosse – all'epoca - assunto presso il fratello (circostanza questa tenuta nascosta alla moglie) con una retribuzione di circa 1.500 euro mensili e che i figli erano sostanzialmente a totale carico della madre (percettrice un reddito di circa 1.300 euro mensili) poneva a carico del marito la somma di euro 350,00 quale contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte dal ssn, sportive e ricreative concordate e documentate salva l'urgenza.

Nella memoria integrativa depositata in data 8 Ottobre 2012, la ricorrente chiedeva *l'addebito* della separazione al sig. A ritenendo che le circostanze già dedotte in sede di ricorso fossero la causa della 'interruzione' del rapporto di coniugio avendo il marito tenuto un costante atteggiamento '*...irrispettoso degli obblighi civili conseguenti al matrimonio...*', per aver egli preteso '*...in un'ottica distorta e personale del matrimonio, l'assoluta obbedienza della moglie alle proprie richieste economiche; condotta che incrinava inesorabilmente il rapporto sino ad allontanarli in via definitiva*'. Segnalava la ricorrente l'eccessivo indugio del sig. A nell'ottemperare all'obbligo di lasciare la casa coniugale dalla quale si allontanava solo il 30 Agosto 2012 e riportava un episodio occorso in data 3 settembre 2012 quando il marito, pretendendo di parlare con la moglie, si presentava presso l'abitazione, suonando il campanello, insistentemente bussando alla porta di casa e effettuando numerose chiamate sia sul cellulare della moglie che su quello della figlia. Solo l'intervento di una pattuglia della Polizia consigliava il sig. A di allontanarsi dall'abitazione.

Nelle settimane seguenti il sig. A manteneva comportamenti inaccettabili nei confronti della moglie che, oltre a ricevere continue richieste di incontri per 'riappacificazione', era '*...assediate da continue chiamate ed sms sul proprio cellulare da parte del convenuto il quale alternava conversazioni ed sms dai toni pacati a telefonate e messaggi dai toni più duri e rancorosi...*'.

Ancora in data 22.9.2012 il sig. A si faceva trovare davanti alla casa coniugale e '*chiedeva con insistenza di poter parlare con la sig.ra P che rifiutava e gli chiedeva di non chiamarla né di inviare sms, il sig. A quindi iniziava ad alzare la voce e l'accusava di essere costretto a dormire in auto per colpa della separazione quindi iniziava a colpirla ed a gettarsi in terra*'

Segnala la ricorrente nella stessa memoria che, per quanto il sig. A fosse in grave ritardo nell'assolvere gli obblighi economici posti a suo carico dall'ordinanza presidenziale, nondimeno si era fatto lecito di sottoscrivere una proposta di acquisto di un immobile con emissione di un assegno per euro 10.000,00 depositato 'a titolo fiduciario'.

Rientrato presso l'abitazione coniugale per prendere i propri documenti, il sig. A asportava i passaporti della moglie e dei figli.

Alla successiva udienza del 13.11.2012 compariva personalmente in sig. A dichiarando a) di voler tornare a casa accontentandosi di dormire sul divano

così, risparmiando sulle spese per una soluzione abitativa, avrebbe potuto 'dar soldi ai figli per studiare' b) di riconoscere un debito verso il proprio suocero pari alla metà di 50.000 euro; c) di aver emesso un assegno di 10.000 euro solo per 'cercare' di assumere una parvenza di solvibilità nel corso di una trattativa per l'acquisto di un immobile da destinare a propria soluzione abitativa; d) di non ritenere equa l'offerta transattiva, proposta dalla moglie e (prospettata come razionale anche dal g.i.) della corresponsione, di una somma di euro 45.000,00 - in caso di vendita dell'abitazione - quale liquidazione, a suo favore, del valore di comproprietà dell'immobile (dedotte le somme che il sig. A ancora doveva al suocero ed ai parenti della moglie).

In esito alla stessa udienza il G.I. rigettava una istanza di sequestro ex art. 156 VI comma c.c. depositata in data 26.10.2012 dalla ricorrente, che, richiamando la proposta di acquisto sottoscritta dal sig. A e l'emissione di un assegno ' a titolo fiduciario', riteneva sussistente il 'fondato timore che il marito, contraendo altri debiti, e non riuscendo ad onorarli, potesse esporre la 'propria porzione di immobile ad azioni di creditori sottraendo il credito ai figli'.

Il G.I., in particolare, respingeva la domanda argomentando come il provvedimento di cui all'art. 156 IV comma c.p.c potesse essere emesso solo in caso di inadempienza dell'obbligato e che, nel caso di specie, doveva ritenersi - per usare le stesse espressioni usate dall'istante - trattarsi di un mero, sia pure 'estremo', ritardo con il quale il sig. A adempiva agli obblighi posti a suo carico.

Richiesti dalle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c, alla successiva udienza dell'11.2.2013 il procuratore del sig. A ribadiva la proposta transattiva già articolata nella memoria ex art. 183 c.p.c che prevedeva, in caso di vendita dell'appartamento in comproprietà, una somma di circa 99 mila euro da riservare al marito; tale proposta non veniva raccolta dalla sig.ra P la quale confermava l'offerta (di 45.000,00 euro per il medesimo titolo) già avanzata alla precedente udienza.

Il G.I., avuto riguardo all'oggetto della separazione (sulle quali da nessuna delle parti vi era una rigida *pregiudiziale sull'addebito* per quanto già chiesto dalla ricorrente) non ammetteva le prove richieste considerandole irrilevanti, generiche o comunque non strettamente '*centrate*' sull'oggetto delle domande e disponeva il rinvio della causa all'udienza del 26.3.2013 nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni come da separati fogli allegati al verbale di udienza.

Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c, adempiuti gli incumbenti relativi da entrambe le parti, raccolte le conclusioni del P.M., la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione e discussa all'udienza collegiale del 7.7.2013.

Preliminarmente deve osservarsi che la causa in oggetto inerisce a coniugi con cittadinanza diversa, italiana per la moglie e marocchina per il marito. Ciò premesso deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano stante il criterio della residenza ex art. 3 reg. C.E. nr. 2201\2003

Quanto al diritto sostanziale applicabile (causa iscritta prima dell'entrata in vigore del reg. 1259\10 CE) non vi è dubbio trattarsi di quello italiano, a norma dell'art. 31 della legge 218\1995, poiché la vita matrimoniale risulta essere stata esclusivamente localizzata nel territorio dello Stato

Alla stregua delle acquisite emergenze processuali è il Tribunale dell'avviso che la proposta domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento.

Il negativo esito del preliminare tentativo di conciliazione esperito dal presidente, il contenuto degli atti difensivi, la comprovata indisponibilità dei coniugi (e del sig. A in particolare) a pervenire ad una soluzione concordata, attestano con assoluta univocità quanto da entrambe le parti dedotto in merito alla verificata intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, sì che nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi sia venuta a crearsi una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostituzione dell'armonia di coppia: sussistono, di conseguenza, i presupposti di fatto e di diritto per far luogo alla declaratoria di separazione personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, primo comma, cod. civ. : le istanze integrative ancora in sede di precisazione delle conclusioni reiterate dalle parti non possono che essere stimate ininfluenti ai fini della decisione oltre che in larga parte inammissibili in relazione alle circostanze di fatto stesse nei capitoli riportate.

Ritiene il collegio che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta di addebito formulata dalla ricorrente sig. P.

Va preliminarmente osservato come, nel ricorso introduttivo non fosse stato richiesto l'addebito, essendosi riservata la ricorrente la specifica domanda in esito alla verificata, eventuale, opposizione da parte del marito alla separazione o, meglio, alle formulate richieste separati.

Sia nella memoria integrativa in data 8.10.2012 che nella comparsa conclusionale le condotte che la ricorrente pone a fondamento della richiesta di addebito appaiono essere le medesime articolate nel ricorso introduttivo (con la sola eccezione delle descritte condotte successive alla cessazione della convivenza tra i coniugi) che diventerebbero causa di addebito per non avere il ricorrente immediatamente aderito alle domande della sig. P.

Ora, al di là della scelta processuale, ritiene il Collegio come emerge dagli atti una progressiva (e giustificata) intolleranza della sig. P alla inaffidabilità socio\economica del sig. A, incapace di implementare una attività lavorativa duratura, destinata essendo ogni sua intrapresa commerciale ad un fallimento più o meno annunciato, ovvero ad un repentino cambio in favore di altra attività forse ritenuta più redditizia.

Da qui l'incertezza (diventata poi insopportabile) sulla reale stabilità del bilancio familiare soggetto a quelle oscillazioni ed a quella instabilità propria del sig. A derivate – anche – dalla scarsa o nulla sua competenza socio-economica.

Inaffidabilità ed incompetenza cui doveva aggiungersi una sicura ambiguità di fondo con la quale il marito teneva la moglie al corrente (*rectius*, *non* al corrente) delle sue reali attività e del suo reale reddito.

Ma ciò non sembra potersi eleggere a 'causa' della dissoluzione dell'unione matrimoniale non evidenziandosi nelle molteplici ed inconcludenti attività commerciali del marito (che di certo non hanno contribuito alla stabilità ed al senso di sicurezza economica della famiglia) *'condotte specifiche volontariamente e consapevolmente contrarie ai doveri nascenti da matrimonio tali da essere idonee a integrare la causa prima ed esclusiva della crisi matrimoniale;* (cfr. *ex multis* Cass Sez. 1, *Sentenza n. 14840 del 27/06/2006* (Rv. 589896).

D'altro canto ritiene il Collegio che proprio le descritte incapacità del sig. A di implementare e conservare per un tempo significativo le molteplici attività economiche iniziate, facciano parte dei più complessi (e per certi versi non leggibili) tratti di personalità del convenuto.

Nei propri scritti difensivi la sig. P ha descritto atteggiamenti del

marito (autoritarismo, carenza empatica nei confronti dei figli e della moglie, tendenza al controllo, ambiguità comunicativa, oscillazioni di umore)) che si definiscono come *tratti di personalità* che sono quei modi di pensare, agire, conoscere, rapportarsi con il mondo esterno, caratterizzati da una permanente stabilità e che sono sostanzialmente presenti in (quasi) tutte le fasi della vita di una persona, caratterizzandone, appunto, il suo *modo di essere*.

Ne consegue che tali *tratti* non solo sono costanti ma, proprio in quanto tali, sono da subito manifesti, palesi, sì che la scelta di vivere con una persona è la scelta di vivere con i suoi *tratti di personalità* salvo, ovviamente, che essi si modifichino sensibilmente diventando, eccessivamente, rigidi e non più flessibili (sia pure non necessariamente virando in disturbi di personalità ovvero in stati psicotici) finendo per incidere negativamente sulla qualità della vita di coppia rendendola intollerabile.

La sig.ra P ha vissuto (convissuto) per anni con i tratti di personalità del sig. A, ne ha assecondato le insensate o poco meditate intraprese economiche, ha fatto da mediatrice con il proprio padre (o con proprio fratello) perché ‘venissero in aiuto’ al nucleo familiare messo a rischio dalla sconsideratezza imprenditoriale del marito, ha accettato di adeguare l’alimentazione dei figli alle regole musulmane, ha sposato il marito con le stesse regole, ne ha insomma accettato la sfaccettata e complessa personalità (con gli evidenti tratti involutivi\regressivi dell’ultimo periodo) che – comprensibilmente – sul lungo periodo ha finito per logorare il tessuto matrimoniale incidendo sulla capacità di tolleranza e sopportazione della moglie.

Anche la virata religiosa dell’ultimo periodo – in fondo non dissimile per *psicologica genesi profonda* al documentato ricorso ad una ‘maga’ spacciatrice di talismani portafortuna - cfr. doc. 9 di parte attrice-, gli atteggiamenti pseudo-fondamentalisti assunti, gli scatti di aggressività (invero uno solo, stando alla narrativa della ricorrente) nei confronti del figlio ..., l’ossessione di voler ‘tornare a casa’, i tratti infantili con cui ha palesato la propria incapacità di razionalizzare la separazione, sembrano più da ascrivere a serie difficoltà di ordine psicologico del sig A – nella sua deriva depressiva già avvistata dalla psicologa (?) che ebbe a prescrivere farmaci di contrasto – più che alla ‘*cosciente e volontaria*’ assunzione di condotte in spregio a doveri derivati dal matrimonio.

Ritiene il Collegio che siano emersi fatti che abbiano ben reso intollerabile, per la sig.ra P, la prosecuzione della vita coniugale, ma che essi non siano inscrivibili in condotte che il sig. A abbia tenuto in volontaria e cosciente violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma che siano riconducibili ai propri tratti di personalità (a lungo accettati e condivisi dalla moglie) sui quali, negli ultimi periodi, forse anche a causa dei continui rovesci economici e nella conseguente erosione dell’autostima, si è innestata una deriva depressiva che ha definitivamente travolto le residue prospettive di vita comune.

Così ricostruita la vicenda processuale ritiene Il Collegio di non accogliere la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.

Quanto alle accessorie domande, ritiene il Collegio, non diversamente dall’accordo già recepito dal Presidente Delegato nell’ordinanza in data 17.7.2012, atteso lo stato di palese conflittualità tra padre e figlio, l’oscillazione dello stesso sig. A che si accorda per un affidamento esclusivo per poi richiedere quello congiunto, e che fa sorgere qualche perplessità sull’atteggiamento di fondo del padre nei confronti del figlio, di dover affidare

il figlio ... in via esclusiva alla madre, con facoltà di frequentazione con il padre previ accordi diretti e previo avviso alla madre.

In ordine alle richieste economiche, inammissibili le domande risarcitorie e restitutorie avanzate dalla parte ricorrente (e dichiarative di insussistenza di obblighi risarcitori\ restitutori avanzata dal resistente) per carenza di connessione ex art. 40 c.p.c , (cfr. *Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638; nello stesso senso Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; Cass. 12 gennaio 2000 n. 266 e 30 agosto 2004 n. 17404*), deve confermarsi l'obbligo del sig. A di corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, somma rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici istat oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal ssn, scolastiche, ludiche sportive e ricreative se concordate e documentate.

Il reddito goduto dalla ricorrente non consente di disporre, a carico del marito, un contributo al di lei mantenimento.

Il comportamento processuale del Sig. A in uno con la sua prevalente soccombenza, impongono la sua condanna alla rifusione della metà delle spese di lite che si liquidano in euro 1.800,00 oltre a spese accessorie come per legge dovendosi ritenere compensata la rimanente metà tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 15 Marzo 2012 da P contro A ogni altra istanza o domanda respinta o disattesa, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero così provvede:

1. dichiara la personale separazione di P e A sposatisi in Milano in data .. 1988 matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano ...
2. respinge la domanda di addebito avanzata da P nei confronti di A;
3. affida il figlio minore ... in via esclusiva alla madre con facoltà per il padre di vederlo e frequentarlo previ accordi diretti tra loro e previo avviso alla madre;
4. pone a carico del sig. A l'obbligo di corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli ... (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente con la madre convivente) ed ..., somma rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici istat, oltre al 50% delle spese mediche, non coperte dal ssn, scolastiche, ludiche, sportive e ricreative se concordate e documentate;
5. respinge la domanda di contributo al proprio mantenimento avanzata dalla ricorrente;
6. dichiara inammissibili le domande risarcitorie e restitutorie avanzate dalle parti;
7. condanna A a rifondere a P la metà delle spese di lite che si liquidano in euro 1.800,00 oltre a spese accessorie; compensa tra le parti la rimanete metà;
8. manda alla Cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato del capo 1), copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le conseguenti trascrizioni ed annotazioni; Così deciso nella in Milano nella camera di consiglio della IX sezione Civile in data 17.7.2013

Il Presidente

Dr.ssa Gloria Servetti

Riproduzione riservata

Il Giudice est.
Olindo Canali

IL CASO.it